Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 8 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato).

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 20 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1941-XX, registro 9 Africa Italiana, foglio 163.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Bassanelli Leopoldo fu Francesco e di Fini Maria, nato a Urbania (Urbino) il 4 luglio 1892, maggiore di fanteria (*b*) in servizio permanente effettivo. — Comandante di un presidio isolato, venuto a conoscenza che considerevoli forze ribelli stavano organizzando l'attacco al presidio stesso, le attirava, con abile e ardita manovra, sotto il fuoco del forte e infliggeva loro sanguinose perdite, sgominandole. — Ghisc Abbai (Goggiam), 20 dicembre 1938-XVII.

Foppoli Riccardo di Egidio e di Bellatti Letizia, nato a Vervio (Sondrio) il 30 settembre 1912, sottotenente di fanteria di complemento. — In numerosi combattimenti assolveva il suo compito con perizia ed ardimento. Durante uno scontro, quale comandante di compagnia, dava ripetute prove di coraggio e sprezzo del pericolo, guidando il proprio reparto all'occupazione di una posizione nemica e difendendola poi contro reiterati contrattacchi. — Faguttà, marzo 1938-XVI-Uelelabar, 15 gennaio 1939-XVII.

Saggiomo Giorgio di Giorgio e di Longobardi Angela, nato a Pianura (Napoli) il 24 aprile 1913, sergente di cavalleria. — Durante un combattimento, al comando di un plotone di cavalleria, si lanciava alla carica contro gruppi ribelli appostati. A colpi di bombe a mano infliggeva perdite al nemico, riuscendo ad uccidere un capo ribelle ed a catturarne l'arma. — Zona di Doncur Dubà (Amba Gheorghis), 12 gennaio 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Burroni Sigfrido fu Camillo e di Lombardi Anna, nato a Bracciano (Roma) il 1° gennaio 1898, capitano di fanteria (*b*) di complemento. — Comandante di compagnia di un battaglione fiancheggiante una colonna, dopo aver respinto reiterati attacchi di nuclei ribelli, alla testa del reparto si lanciava arditamente all'assalto, riuscendo, con nutrito lancio di bombe a mano, a porre in fuga l'avversario. — Cuolla Uogherà, 8 febbraio 1938-XVI.

Cerruti Pietro fu Giuseppe e fu Zecca Angela, nato a Sale (Alessandria) il 2 agosto 1897, capitano di fanteria di complemento. — Comandante di una compagnia di retroguardia, dopo aver respinto per un'intera giornata reiterati attacchi di nuclei nemici, alla testa del proprio reparto si lanciava all'assalto, riuscendo, con nutrito lancio di bombe a mano a porre in fuga l'avversario. — Cuolla Uogherà, 8 febbraio 1938-XVI.

Condarelli Ferdinando di Gregorio e di Sinopoli Concetta, nato a Cropani (Catanzaro) il 5 febbraio 1907, brigadiere. — Comandante di un posto isolato, richiesto di intervento da un capo indigeno minacciato da forze ribelli, con lodevole iniziativa, raccolti i suoi uomini, accorreva prontamente. Fatto segno a nutrite scariche di fucileria, guidava il reparto con perizia ed ardimento ruscendo dopo tre ore di lotta a volgere in fuga l'avversario. — Ambò (Gondar), 19 settembre 1938-XVI.

Corradini Giovanni di Giuseppe e di Bottai Anna, nato a S. Vittoria in Materano (Ascoli Piceno) il 31 maggio 1908, carabiniere a piedi. — Carabiniere al seguito di un reparto di cavalleria, di sua iniziativa, con pochi uomini, preveniva il nemico nell'occupazione di importante posizione. Abilmente manovrando, sventava un tentativo di infiltrazione avversaria, contribuendo al buon esito del combattimento. — Zona di Doncur Dubà (Amba Gheorghis-Semien), 12 gennaio 1939-XVII.

Cudia Antonio di Ernesto, nato il 9 maggio 1909, del distretto militare di Catania, tenente di fanteria di complemento. — Comandante di una banda, la guidava con fermezza e slancio aggressivo contro forti nuclei di ribelli, infliggendo loro sensibili perdite ed obbligandoli ad abbandonare una

posizione ben fortificata e a darsi alla fuga. Esempio di sereno coraggio e sprezzo del pericolo. — Dess (Goggiam), 23 febbraio 1938-XVI.

Legato Domenico di Mariano e di Currò Antonia, nato a Scilla (Reggio Calabria) il 3 marzo 1911, tenente del genio di complemento. — Comandante di una compagnia di formazione, durante cinque ore di combattimento dava continue prove di slancio e di valore personale. Incaricato di avvolgere da tergo le posizioni avversarie, assolveva il compito con successo, infliggendo perdite al nemico. — Dess (Goggiam), 23 febbraio 1938-XVI.

Morinelli Monelli William di Luigi e di Gaspari De' Bolognetti Margherita, nato a Sorchieve (Udine l'11 luglio 1911, sottotenente di fanteria di complemento. — Comandante di mezza compagnia, in tre giorni di combattimenti contro formazioni ribelli dava ripetute prove di calma, coraggio e sprezzo del pericolo, attaccando e contrattaccando numerosi nuclei avversari ed infliggendo loro perdite. — Faguttà, 25-26-27 marzo 1938-XVI.

Murineddu Peppino di Stefano e fu Ciratto Carmela, nato a Sorso (Sassari) il 30 settembre 1899, capitano. — Ufficiale del comando genio, incaricato di impartire direttive per il tracciato di una strada in zona ribelle, incurante del pericolo e solo preoccupato della necessità della pronta esecuzione degli ordini, si spingeva, con esigua scorta e spesso senza scorta alcuna, anche in zone particolarmente insidiose, dando prova di coraggio e di alto sentimento del dovere. — Goggiam, 20 gennaio-30 marzo 1938-XVI.

Panebianco Arcangelo di Michele e fu Cirillo Costantina, nato a Orsomarso (Cosenza) il 12 novembre 1914, sergente di fanteria. — In cinque ore di combattimento, con compiti esplorativi, dava ripetute prove di valore, esempio ai gregari per slancio e sprezzo del pericolo. — Dess (Goggiam), 23 febbraio 1938-XVI.

Senatore Antonio fu Massimino e di Vitagliano Maria Antonia, nato a Catania il 7 ottobre 1898, capitano di fanteria di complemento. — Comandante di compagnia in avanguardia, attaccato da forze nemiche superiori, si lanciava arditamente al contrattacco, volgendole in fuga dopo vivace combattimento. — Faguttà, 27 aprile-17 maggio 1938-XVI.

Sergiacomi Arturo di Luigi e di Sergiacomi Giovanna, nato a Offida (Ascoli) il 13 maggio 1900, sottotenente medico di complemento. — Medico di battaglione, durante cinque ore di combattimento si prodigava nel medicare i numerosi feriti. Sotto il fuoco nemico e malgrado il critico momento, continuava nella sua opera, dando prova di elevato sentimento del dovere. — Dess (Goggiam), 23 febbraio 1938-XVI.

(4793)

Regio decreto 20 febbraio 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre* 1941-XIX, *registro 9 Africa Italiana, foglio* 149.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Cecaro Costantino di Luigi e di Sillier Teresa, nato a Capua (Napoli) il 28 giugno 1892, capitano P.A.I. — Comandante del gruppo bande polizia Africa Italiana di confine, individuato un gruppo di predoni lo attaccava decisamente, fugandolo, inseguendolo ed infliggendogli perdite. Ferito ad una gamba e ad un braccio da una scarica di fucileria, non desisteva dalla azione, dando prova di sereno coraggio e di elevato spirito combattivo. — Taladifarda, 20 aprile 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Barbero Giovambattista di Francesco e di Garrone Francesca, nato a Bra (Cuneo) il 12 settembre 1908, sergente maggiore. — Durante un violento attacco ribelle in terreno rotto e boscoso, saputo che il mulo che portava una delle stazioni r. t., attardatosi all'attraversamento di un guado, si trovava seriamente minacciato, incurante del fuoco avversario si portava sul luogo, riuscendo a ricuperare il quadrupede ed a portare la stazione in salvo. Ferito da pallottola nemica ad una gamba, rifiutava di farsi curare per assolvere il suo compito di r. t. e, benchè dolorante, dopo sommaria medicazione proseguiva per tre giorni la marcia con la colonna, svolgendo le sue mansioni con mirabile serenità di animo. — Rim, 1° maggio 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Amato Giuseppe fu Salvatore e fu Varano Maria Teresa, nato a Gagliato (Catanzaro) il 1° gennaio 1897. — Comandante di compagnia durante il servizio di retroguardia, in un attacco di rilevanti forze ribelli, si lanciava alla testa del suo reparto, contro di esse, ricacciandole e disimpegnando la estrema retroguardia fortemente impegnata sul fronte e sui fianchi. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Zona Rim, 1° maggio 1939-XVII.

Calvetti Alessandro di Gennaro e di Comolli Maria, nato a Milano il 25 settembre 1901, maresciallo maggiore. — Capo officina di una autocolonna, partecipava volontario, quale comandante di un nucleo di ascari, ad una azione di polizia, affrontando decisamente e coraggiosamente battendolo, fugandolo ed inseguendolo, un gruppo di predoni che avevano ferito a colpi di fucile il proprio capitano. — Taladifarda, 20 aprile 1940-XVIII.

De Crescenzo Luigi di Beniamino e di Severino Enrichetta, nato ad Altavilla Irpina (Avellino) il 22 novembre 1910, sottotenente. — Comandante di un distaccamento incaricato di precludere ad una formazione ribelle il passaggio del Mugher, avuta notizia che tale formazione era raccolta su una forte posizione, mentre suoi elementi sondavano la nostra difesa ai guadi, decisamente vi si portava contro e ripetutamente trascinava i propri uomini all'attacco, riuscendo a porre in fuga l'avversario e ad infliggergli ingenti perdite. Sempre in testa ai propri uomini, inseguiva quindi l'avversario fino al calar della notte. Magnifica figura di comandante e di combattente. — Uorgà-Mugher, 14 marzo 1939-XVII.

Feroleto Giorgio di Antonio e di Malerba Emanuela, nato a Nicastro (Catanzaro) il 2 aprile 1911, tenente in servizio permanente effettivo. — Comandante del reparto salmerie, assunto in combattimento il comando del plotone esploratori di un battaglione coloniale, affrontava forti nuclei ribelli che sgominava catturando prigionieri, armi e munizioni. In successivo combattimento, raccolti tutti i conducenti disponibili del reparto salmerie, validamente cooperava all'azione svolta dagli altri reparti del battaglione, inseguendo gruppi di ribelli superstiti che raggiungeva ed annientava. — Duncaniti, 20 luglio-Goggè Cassam, 1° agosto 1939-XVII.

Guerritore Filippo Maria di Adolfo e di Miritelli Rosa, nato a Cesena (Forlì) il 15 aprile 1910, tenente di fanteria (*g*), di complemento. — Comandante di una banda polizia Africa Italiana di confine, partecipava col proprio reparto al rastrellamento di alcuni nuclei di predoni armati che, annidati in terreno insidioso e difficile, infestavano la zona. Fatto segno a scariche di fucileria da parte di un nucleo di essi, guidava con sereno sprezzo del pericolo il proprio reparto e, messili in fuga, li inseguiva nella boscaglia, infliggendo loro perdite sensibili. — Taladifarda, 20 aprile 1940-XVIII.

Pogolotti Lorenzo Maria di Paolo e di D'Aste Ida, nato a Giaveno (Torino) il 7 marzo 1909, sottotenente. — Comandante di una banda polizia Africa Italiana di confine, partecipava col proprio reparto al rastrellamento di alcuni nuclei di predoni armati che, annidati in terreno insidioso e difficile, infestavano la zona. Fatto segno a scariche di fucileria da parte di un nucleo di essi, lo affrontava decisamente, lo fugava e lo inseguiva nella boscaglia, infliggendogli perdite sensibili. — Taladifarda, 20 aprile 1940-XVIII.

Serra Antonio fu Domenico e di Martinez Girolama, nato a Villanova (Sassari) il 3 gennaio 1911, caporale. — Caporale armaiolo di battaglione, sentita tacere un'arma automatica e visto cadere il mitragliere nel tentativo allo scoperto di farla nuovamente funzionare, accorreva, e, calmo sotto il fuoco di cui era fatto mira, riparava il guasto, e subito riaccompagnava con poderose raffiche gli ascari all'assalto. — Ducaniti, 20 luglio 1939-XVII.

Titta Giuseppe fu Francesco Paolo e di Adabbo Elisa, nato a Ponza (Littoria) il 19 luglio 1910, sottotenente di cavalleria di complemento. — Durante un combattimento si lanciava su un armato nemico, uccidendolo di sua mano e catturandone l'arma. — Dintù, 13 novembre 1938-XVII.

(4794)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1941-XX, n. 1432.

Indennizzo per danni di guerra subiti da funzionari ed impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una Commissione con l'incarico di accertare, con tutti i mezzi possibili di prova, i danni subiti all'estero, in conseguenza della guerra ed a causa di servizio dal 1° settembre 1939-XVII in poi, nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti, dai funzionari ed impiegati dipendenti dal predetto Ministero, nonchè degli addetti militari, navali, aeronautici, commerciali e stampa e loro segretari, e di determinare con equi criteri l'indennità che a ciascuno si reputerà eventualmente dovuta.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1, sarà nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e di essa faranno parte: un presidente ed otto membri fra i quali un rappresentante per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Corte dei conti, Consiglio di Stato, Ragioneria generale dello Stato, Direzione generale del Tesoro, nonchè un segretario appartenente ai ruoli di gruppo A del Ministero degli affari affari esteri, di grado non inferiore al 9°.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 novembre 1941-XX, n. 1433.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Berlino fra l'Italia e la Germania il 17 agosto 1940, per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 17 agosto 1940, per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia.

Art. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia

Il Governo Italiano in nome dell'Unione doganale italo-albanese ed il Governo Germanico allo scopo di regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934 e successivi Accordi e intese complementari sono estesi dalla data dell'abolizione della frontiera doganale fra il Protettorato di Boemia e Moravia e il territorio del Reich per le transazioni concluse posteriormente a tale data, con l'intesa che, in via provvisoria, attraverso il conto generale in lire e il conto generale in marchi del Reich saranno effettuati anche i pagamenti non derivanti dal traffico delle merci.

Art. 2.

Per le transazioni concluse anteriormente alla data menzionata nell'art. 1 tra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia e per il tempo necessario per la loro liquidazione, continueranno ad essere applicate le disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 5 luglio 1938 per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia. La cessazione del periodo di liquidazione sarà stabilita di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Deutsche Verrechnungskasse. La liquidazione dovrà però essere ultimata entro quattro mesi dal giorno dell'abolizione della frontiera doganale fra il Protettorato di Boemia e Moravia e il territorio del Reich.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Deutsche Verrechnungskasse sono autorizzati a prendere le intese necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 4.

Il presente Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934. Esso sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate quanto prima possibile a Roma. Esso entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche, ma sarà applicato provvisoriamente a partire dalla data dell'abolizione della frontiera doganale fra il Protettorato di Boemia e Moravia e il territorio del Reich.

Fatto a Berlino, in doppio esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 17 agosto 1940.

A. GIANNINI — KARL CLODIUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 2 dicembre 1941-XX, n. 1434.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1941-XIX, n. 778, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del Governo albanese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1941-XIX, n. 778, relativo alla concessione di un contributo straordinario a favore del Governo albanese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Vizzini, addì 2 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1435.

Passaggio allo Stato di istituti e scuole del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, passano alla dipendenza dello Stato i seguenti istituti e scuole, istituiti e mantenuti dal Governatorato di Roma:

1) istituto magistrale « Erminia Fuà Fusinato »;

2) scuola magistrale « Principessa Maria Pia »;

3) scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » con annessa scuola professionale femminile e scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile;

4) scuola tecnica commerciale maschile « Luciano Mele » con annessa scuola secondaria di avviamento professionale maschile a tipo commerciale;

5) scuola tecnica commerciale femminile « Padre Reginaldo Giuliani » con annessa scuola secondaria di avviamento professionale femminile a tipo commerciale;

6) scuola serale di commercio « Antonio Cantore ».

Le suppellettili, il materiale didattico, scientifico e tecnico ed i fondi assegnati alle Casse scolastiche restano a disposizione degli istituti e scuole di cui al precedente comma secondo le norme che regolano le scuole Regie rispettivamente corrispondenti.

La Regia scuola di magistero professionale per la donna con annessa scuola professionale femminile, istituita in Roma con R. decreto 4 luglio 1941-XIX, n. 1073, sostituisce, agli effetti del passaggio di cui al primo comma del presente articolo, la scuola magistrale « Maria Pia di Savoia » assumendone la intitolazione.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno approvati i ruoli organici delle altre scuole Regie dei vari tipi e gradi, derivate dal passaggio di cui al primo comma.

Art. 2.

Il Governatorato di Roma è tenuto alla fornitura dei locali necessari agli istituti e scuole passate alle dipendenze dello Stato nonchè alle spese previste, per i vari tipi di scuole, dagli articoli 91, lettera *F* e 144, lettera *E* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 3.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico degli istituti e scuole di cui al primo comma dell'art. 1, qualora dal Ministro per l'educazione nazionale sia stato riconosciuto idoneo al mantenimento in servizio mediante apposita ispezione, verrà inquadrato nei corrispondenti posti e cattedre degli istituti e scuole Regie in base al servizio di ruolo prestato e con collocamento al grado spettante in relazione all'anzianità computabile a tale effetto. L'inquadramento è subordinato, per il personale direttivo ed insegnante, al possesso di laurea, o di diploma di istituto superiore di magistero, o di diploma di abilitazione all'insegnamento e, per il personale tecnico, al possesso di titoli di studio che, a giudizio del Ministro per l'educazione nazionale, siano equiparabili al titolo che era richiesto, per i corrispondenti posti delle scuole Regie alla data in cui detto personale venne assunto in servizio dal Governatorato di Roma.

Al personale direttivo ed insegnante assegnato ad istituti e scuole Regie, diverse da quelle di cui al quarto comma dell'art. 1, è estesa la disposizione dell'art. 8 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, relativa all'as-

segnazione alle sedi indicate nella legge stessa, senza aver vinto un concorso speciale.

Il personale direttivo, che nel ruolo unico dei direttori delle scuole del Governatorato di Roma, di cui all'art. 1, abbia conseguito il trattamento economico stabilito per il grado 6° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, sarà inquadrato come preside di scuole dell'Ordine superiore.

Art. 4.

Al personale inquadrato nei ruoli governativi ai sensi del precedente articolo è conservato, a carico del Governatorato di Roma e come assegno personale riassorbibile con successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio prima goduto ed il nuovo.

Per il trattamento di riposo si applicano a tale personale le disposizioni relative al personale assunto in scuole Regie in seguito a regificazione di scuole pareggiate. L'assegno di cui al primo comma va valutato ai fini del trattamento di riposo.

Art. 5.

Le insegnanti titolari di educazione fisica munite del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare verranno inquadrate, in base al servizio di ruolo prestato, nel ruolo dei maestri elementari di Roma col grado di ordinario.

Art. 6.

È riconosciuto valore legale agli studi compiuti, durante l'anno scolastico 1940-41, nella scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » del Governatorato di Roma indicata nell'art. 1 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1436.

Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I gerarchi del Partito Nazionale Fascista, nell'esercizio od a causa delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge.

A norma dello Statuto del Partito Nazionale Fascista sono considerati gerarchi i fascisti che ricoprono le seguenti cariche:

1) Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2) Componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

3) Ispettori del Partito Nazionale Fascista;

4) Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e Segretari federali « comandati » con incarichi speciali;

5) Componenti i Direttori federali;

6) Ispettori federali preposti alle zone e Ispettori federali « comandati » per cómpiti particolari;

7) Segretari politici preposti ai Fasci di combattimento e Segretari politici « comandati » per cómpiti particolari;

8) Componenti i Direttori dei Fasci di combattimento;

9) Fiduciari dei gruppi rionali fascisti;

10) Componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti;

11) Capi settore;

12) Capi nucleo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1437.

Approvazione della convenzione 12 luglio 1941-XIX, stipulata fra lo Stato ed il Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi (S.I.C.A.M.) per l'esecuzione di varianti alle convenzioni concernenti la sistemazione del porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 12 luglio 1941-XIX, tra il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per le finanze, il Ministro per le comunicazioni ed il Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi, relativa a varianti alle convenzioni 15 settembre 1923-I, 26 giugno 1930-VIII e 23 giugno 1936-XIV, concernenti la sistemazione e l'ampliamento del porto di Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORIA — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 dicembre 1941-XX, n. 1438.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 829, contenente norme per la emissione ed il trasporto di ordini di accreditamento per i servizi di approvvigionamento dei legnami nazionali e del carbone vegetale in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 829, contenente norme per la emissione ed il trasporto di ordini di accreditamento per i servizi di approvvigionamento dei legnami nazionali e del carbone vegetale in tempo di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 dicembre 1941-XX, n. 1439.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1440.

Conferimento del grado di tenente agli ufficiali maestri di scherma del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, ai sottotenenti maestri di scherma verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avranno compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.

Art. 2.

I sottotenenti maestri di scherma, di cui al precedente art. 1, nel grado di tenente continueranno a percepire gli stessi assegni ed indennità che avrebbero percepiti nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1441.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 giugno 1941-XIX, n. 566;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 328. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. . . . . L. 15.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1942-XX

Atti del Governo, registro 441, *foglio* 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2 Marina, foglio n. 446, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motonave *Adua*: dalle ore 24 del 15 agosto 1941;

Motoveliero *Francesco Garrè*: dalle ore 24 del 24 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1941-XX

Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 227.

(2)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11 Marina, foglio n. 83, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *S.V.A.N. 1°*: dalle ore 24 del 10 settembre 1941;

Motoveliero *Domenica Elisabetta V*: dalle ore 20 del 5 giugno 1941;

Piroscafo *Sirena*: dalle ore 24 del 7 settembre 1941;

Piroscafo *Pietro Querini*: dalle ore 24 del 22 giugno 1941;

Mototrabaccolo *Maria G.*: dalle ore 10 del 16 maggio 1941;

Motopeschereccio *Santa Rita*: dalle ore 8 del 20 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1941-XX

Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 235.

(6)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10 Marina, foglio n. 375, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate dal detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Ave Maria*: dalle ore 9 del 24 agosto 1941;

Motobilancella *Mirella*: dalle ore 8 del 10 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 234.

(3)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del rimorchiatore « Carmelo Noli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5 Marina, foglio n. 396, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Carmelo Noli*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 23 settembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 229.

(4)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero « Neptunus ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5 Marina, foglio n. 395, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Neptunus*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 30 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 230.

(5)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del rimorchiatore « Petronio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11 Marina, foglio n. 82, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Petronio*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 12 del 4 giugno 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 233.

(7)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10 Marina, foglio n. 373, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motorimorchiatore *Francesco Neri*: dalle ore 8 del 19 agosto 1941;

Motoveliero *Giuseppina V.*: dalle ore 24 del 30 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 232.

(10)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motonave « Tabarca ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941, registro n. 3 Marina, foglio n. 377, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Tabarca*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è radiata da detto ruolo dalle ore zero del 1° settembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 228.

(8)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Falco ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9 Marina, foglio n. 301, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Falco* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 8 del 31 luglio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 231.

(9)

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria della Cercola » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 luglio 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria della Cercola » intestato nel catasto del comune di Foggia a Di Girolamo Gaetano di Michele, partita 338, foglio di mappa 202, particella 3, per la superficie di Ha. 53.99.16 e con l'imponibile di L. 4589,29.

Il fondo confina: a nord e est, con proprietà De Peppo, Michele Di Girolamo, Emanuele e Clara D'Abundo; a sud ed ovest, con proprietà Michele Di Girolamo fu Bartolomeo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria della Cercola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 140.000 (centoquarantamila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1941-XX
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 163.

(5098)

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Spartivento » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Spartivento » intestato nel catasto del comune di Ortanova a Miceli Teresa fu Raffaele per 1/2 e Marvasi Roberto, Gustavo, Vittorio e Silvio, fratelli fu Diomede per 1/2; alla partita 1104, foglio di mappa 15, particella 3, per la superficie di ettari 2.05.30, e con l'imponibile di L. 147,82.

Il fondo, che ha forma allungata, dipartendosi dal suo estremo sud-ovest sul lato sinistro della ferrovia Foggia-Ordona, si incunea nella proprietà di Stringano Antonio dalla quale quindi è pressochè circondato.

Il fondo, come risulta dagli atti, è ora di proprietà della signora Maria Sansone di Torrefranca, in Perrone Capano.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Spartivento » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1941-XX
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 185.

(5099)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.
Iscrizioni nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1941-XIX reg. 17 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 175, con il quale è stata nominata la Commissione per il giudizio sull'ammissibilità delle varietà elette di frumento alla iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

Viste le domande del Sen. Nazareno Strampelli, direttore della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e del Regio istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma; del prof. Alberto Oliva, titolare dell'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della Regia università degli studi di Firenze e direttore dell'Ente consorziale interprovinciale toscano per le sementi di Firenze; del prof. Enrico Avanzi, direttore della Stazione sperimentale agraria di S. Michele all'Adige; di Masetti Enrico, presidente della Società produttori sementi di Bologna; del dott. Mario Biagiotti di Perugia; di Bassi Antonio di Galliera, con le quali è stata chiesta la iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » di alcune varietà di grano pubblicate dalle persone ed Enti predetti;

Visti i risultati delle prove colturali e tecnologiche delle varietà di frumento delle quali è stata domandata la iscrizione nel « Registro delle varietà elette di frumento »;

Visto il verbale della riunione della Commissione predetta in data 15 ottobre 1941-XIX, da cui risulta che la Commissione stessa ha espresso giudizio favorevole alla iscrizione del « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », in quanto posseggono i requisiti richiesti dall'art. 1 della citata legge, delle 10 varietà di frumento appresso descritte;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, le seguenti 10 varietà di frumento:

1) *Ausonia* (autunnale, tenero, mutico).

Varietà ottenuta, nel 1928, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dal reincrocio Ardito × (Akagomughi × (Wilhelmina Tarwe × Rieti) n. 67) 1389-1920. Ha spiga mutica, rossa; maturazione precoce (6 o 7 giorni prima del normale); elevata produttività. E' specialmente indicata per le zone dell'Italia Centrale. E' adatta per la panificazione.

2) *Garigliano* (autunnale, duro, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1926, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti. E' il tipo 308/1926 dell'ibrido Tripolino × Cappelli (1924). Ha spiga quadrata, stretta di fronte, larga sui fianchi, lievemente meno serrata, ma più lunga di quella del Cappelli, bianco-bionda con ariste bianche, leggermente brune alla loro base; maturazione normale, con anticipo da 3 a 4 giorni sul Cappelli. E' adatta per la confezione di paste alimentari.

3) *Bruno* (C.T.P.) (autunnale, tenero, mutico).

Varietà ottenuta, nel 1931, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'incrocio Balilla × Villaglori (n. 45/1931). Ha spiga mutica, rosso-scura, clavata; maturazione precoce, con ritardo da 2 a 3 giorni sul Mentana; è resistentissima all'allettamento. E' adatta per la panificazione.

4) *Eia* (P.B.) (autunnale, tenero, mutico).

Varietà ottenuta, nel 1933, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'incrocio Balilla × Ardito (n.636/1933). Ha spiga mutica, bianca, di forma clavata; maturazione precoce (4 a 5 giorni dopo il Mentana); è resistentissima all'allettamento. Dà prodotto atto alla panificazione.

5) *Alalà* (P.) (autunnale, tenero, mutico).

Varietà ottenuta, nel 1934, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'incrocio Balilla × Ardito (n. 1399/1934). Ha spiga mutica, bianca, clavata; maturazione precoce, con ritardo di 4/5 giorni sul Mentana; è resistente all'allettamento. Dà prodotto atto alla panificazione.

6) *Mottin Est* (autunnale, tenero, mutico).

Varietà fissata, nel 1932, dal prof. Alberto Oliva, con selezione genealogica di un grano Savoiardo denominato Mottin. Ha spiga fulva, rettangolare, semiserrata di media lunghezza; maturazione medio-precoce, rispetto alle varietà comuni; buona resistenza alla ruggine; fortissimo accestimento; per la sua rusticità e resistenza al freddo, è particolarmente indicata per i terreni poveri di montagna dell'Italia centrale e settentrionale con elevata acidità. E' adatta per la panificazione.

7) *Marchetti* 114 (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1919, dal cav. Francesco Marchetti di Ancona, incrociando il frumento Rieti con un grano precocissimo avuto da un importatore di cereali. Ha spiga rosso mattone, aristata, tozza, fortemente clavata; maturazione precoce; è indicata per terreni fertili di pianura. Dà prodotto atto alla panificazione.

8) *Riale* (autunnale, tenero, precoce, semiaristato).

Varietà ottenuta dalla Società produttori sementi di Bologna. E' la stirpe A 33 dell'ibrido artificiale 10/1926 — Ardito × Gentil Rosso 48. Ha spiga gialla, leggermente rossastra, semiaristata; maturazione precoce; è resistente alla ruggine e all'allettamento. Dà prodotto atto alla panificazione.

9) *Tezio* (autunnale, tenero, mutico).

Varietà derivata da un ibrido naturale rinvenuto dal dott. Mario Biagiotti di Perugia. Ha spiga grande, pagierina chiara, leggermente mucronata, mutica; maturazione precoce; resistente alla ruggine e alla stretta; ha produttività elevata. E' adatta per la panificazione.

10) *Lauro Bassi* (autunnale, tenero, semiaristato).

Varietà rinvenuta, nel 1931, dall'agricoltore Antonio Bassi di Galliera in un campo seminato con diverse altre varietà di frumento. Ha spiga rossastra, semiaristata e molto compatta; maturazione precoce; è resistente all'allettamento. Dà prodotto atto alla panificazione.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro: TASSINARI

(69)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Norme per la concessione degli aiuti finanziari agli artisti e per gli acquisti di opere d'arte contemporanea.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Considerata l'opportunità di regolare in modo unitario e definitivo la concessione degli aiuti finanziari agli artisti e gli acquisti di opere d'arte contemporanea;

Decreta:

Art. 1.

Gli aiuti finanziari agli artisti vengono dati sotto due forme: premi di incoraggiamento e sussidi.

Art. 2.

I premi d'incoraggiamento vengono concessi annualmente a pittori, scultori, architetti la cui attività artistica meriti di essere sostenuta e segnalata.

Essi sono di tre gradi: di L. 10.000, di L. 6000 e di L. 4000.

Ogni anno il Ministero può assegnare cinque premi di 1° grado, dieci di 2° grado e quaranta di 3° grado.

Art. 3.

Il premio d'incoraggiamento è dato in due rate uguali: una all'atto della concessione e l'altra dopo sei mesi, semprechè l'artista confermi, per l'opera svolta in atto, il giudizio favorevole portato su di lui.

Art. 4.

Annualmente sarà allestita una Mostra riservata agli artisti premiati: le migliori opere di tale Mostra, saranno acquistate, a giudizio di apposita Commissione, per le Gallerie dello Stato.

Art. 5.

I sussidi vengono dati su domanda a pittori, scultori, architetti che versino in particolari disagiate condizioni economiche.

I sussidi sono di L. 1000 e di L. 500.

Il Ministero può concedere entro l'anno 100 sussidi da L. 1000 e 100 da L. 500.

Art. 6.

L'importo dei premi d'incoraggiamento e dei sussidi non concessi entro l'anno viene devoluto ad acquisti di opere che saranno esposte alla Mostra di cui all'art. 4.

Art. 7.

Gli acquisti di opere d'arte contemporanea nelle Mostre personali e di gruppo, e nelle Mostre sindacali interprovinciali vengono fatte dal Ministero direttamente o su proposta del soprintendente alla Galleria d'arte moderna e contemporanea, dei soprintendenti alle Gallerie e dei soprintendenti ai Monumenti e Gallerie.

Art. 8.

Gli acquisti alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano ed alla Quadriennale di Roma, vengono fatti dal Ministero su proposta delle rispettive apposite Commissioni per gli acqusti.

Art. 9.

L'acquisto dagli artisti viene fatto direttamente dal Ministero.

Art. 10.

Le opere d'arte acquistate vengono destinate dal Ministero a Gallerie di Stato o a Gallerie d'arte comunali e provinciali.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(70)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1941-XX.

Autorizzazione alla cattura di lepri nella zona di ripopolamento e cattura « Vazzola » in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1939-XVII, col quale veniva disposto il divieto assoluto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di « Vazzola » in provincia di Treviso, della estensione di ettari 2670;

Ritenuto che nei terreni stessi, trasformati in zona di ripopolamento e cattura fino al 4 maggio 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del detto testo unico, si trovi attualmente un numero tale di lepri da riuscire pregiudizievole alle coltivazioni agrarie;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Treviso è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura di « Vazzola », catture di lepri nella misura che reputi adeguata ad evitare danni alle coltivazioni agrarie. Le lepri catturate saranno, a cura del predetto Comitato provinciale, adibite al ripopolamento di terreni dove esse non possano rappresentare pregiudizio alcuno per le coltivazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(35)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 4 gennaio, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 16 novembre 1941-XX, n. 1339, concernente il pagamento a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione a favore dei produttori delle provincie di Roma, Littoria, Frosinone e Viterbo per ogni litro di latte alimentare immesso al consumo e destinato all'approvvigionamento dei Comuni della provincia di Roma.

(71)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative inadempienti

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le Società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

1. Società anonima cooperativa « Arnaldo Mussolini » di Rigagno Garganico (Foggia), costituita il 21 gennaio 1934, D.T. 9 marzo 1934, R.S. 913;
2. Società anonima cooperativa editrice fra filatelici italiani di Genova, cost. nel 1921, D.T. 22 dicembre 1921, R.S. 6669;
3. Società anonima cooperativa « La Popolare » di Montebruno (Genova), cost. nel 1919, D.T. 22 gennaio 1920, R.S. 5415;
4. Società anonima cooperativa lavoranti edili « S.A.C.I.L.E. » di Genova, cost. nel 1934, D.T. 4 aprile 1934, R.S. 10448;
5. Società anonima cooperativa edilizia « Liguria » di Genova-Sampierdarena, cost. nel 1929, D.T. 20 marzo 1929, R.S. 915;
6. Società anonima cooperativa fascista fra selciatori e scalpellini di Genova-Sestri, costituita nel 1932, D.T. 30 novembre 1932, R.S. 10126;
7. Società anonima cooperativa carico e scarico merci varie scalo ferroviario di Negro (Genova), costituita nel 1935, D.T. 14 maggio 1935, R.S. 10720;
8. Società anonima cooperativa di produzione e lavoro dei fanti in congedo « Nicola De Sanctis » di Castellammare di Stabia (Napoli), cost. l'8 dicembre 1938, D.T. 12 dicembre 1938;
9. Società anonima cooperativa consorzio meridionale trasporti di Napoli, costit. il 23 aprile 1933, D.T. 7 giugno 1933;
10. Società anonima cooperativa importazione e lavorazione « C.I.L. » di Napoli, cost. nel 1922, D.T. 26 giugno 1922, R.S. 286;
11. Società anonima cooperativa elettromeccanica navale di Napoli, cost. nel 1920, D.T. 22 ottobre 1920;
12. Società anonima cooperativa nazionale di consumo, di Villa Gavasseto (Reggio Emilia), cost. nel 1939, D.T. 19 gennaio 1939, R.S. 1144;
13. Società anonima cooperativa villaggi fascisti autotranviari dell'Urbe di Roma, cost. nel 1937, D.T. 24 giugno 1937, R.S. 215;
14. Società anonima cooperativa edilizia « Augusta » di Roma, cost. nel 1932, D.T. 14 gennaio 1933, R.S. 30;
15. Società anonima cooperativa materassai e tappezzieri di Roma, cost. nel 1935, D.T. 31 giugno 1935, R.S. 364;
16. Società anonima cooperativa « 3 Gennaio » di Roma, cost. nel 1935, D.T. 30 luglio 1935, R.S. 377;
17. Società anonima cooperativa ente Reggiano per l'approvvigionamento del latte alimentare « E.R.A.L. » di Reggio Emilia, cost. l'11 febbraio 1938, D.T. 2 marzo 1938, R.S. 1363;
18. Società anonima cooperativa cantina sociale di Scandiano (Reggio Emilia), cost. il 25 gennaio 1932, R.S. 1214;
19. Società anonima cooperativa fascista di lavoro, di Toano (Reggio Emilia), cost. il 4 aprile 1935, R.S. 1298;
20. Società anonima cooperativa vetrerie reggiane, di Reggio Emilia, cost. il 18 aprile 1937, R.S. 1341;
21. Società anonima cooperativa nuova fra i birrocciai di Rio Saliceto (Reggio Emilia), cost. il 25 luglio 1904, R.S. 338;
22. Società anonima cooperativa nazionale di lavoro e produzione fra braccianti di Rio Saliceto (Reggio Emilia), costituita il 17 febbraio 1934, R.S. 1266;
23. Società anonima cooperativa Chiaini di Rubiera (Reggio Emilia), cost. nel 1932, D.T. 21 luglio 1932, R.S. 1220;
24. Società anonima cooperativa fra braccianti di Rio Saliceto (Reggio Emilia), cost. il 13 dicembre 1930, R.S. 1266;
25. Società anonima cooperativa fra facchini di Gualtieri (Reggio Emilia), cost. nel 1933, D.T. 26 agosto 1933, R.S. 1252;
26. Società anonima cooperativa consorzio ortofrutticolo vinicolo in Napoli, cost. il 20 maggio 1933, D.T. 5 giugno 1933;
27. Società anonima cooperativa « Vittorio Veneto » fra ex combattenti di Mignanego (Genova), cost. il 18 giugno 1935;
28. Società anonima cooperativa mutilati ed invalidi di guerra « La Disinfezione » di Genova, cost. il 5 ottobre 1926;
29. Società nazionale cooperativa anonima di lavoro « La Sabauda » di Genova, cost. nel 1933, D.T. 28 febbraio 1933, R.S. 10179;
30. Società anonima cooperativa nuovo consorzio produzione e lavoro fra lastricatori Fiorentini di Firenze, cost. nel 1935, D.T. 24 luglio 1935, R.S. 5549;
31. Società anonima cooperativa casa editrice « Ars nova » in Firenze, cost. nel 1934, D.T. 12 dicembre 1934, R.S. 5474;
32. Società anonima cooperativa di lavoro fra conducenti tassì e vetture a trazione animale di Firenze, cost. nel 1933, D.T. 6 novembre 1933, R.S. 5295;
33. Società anonima cooperativa di consumo invalidi combattenti di Firenze, cost. nel 1919, R.S. 2533;
34. Società anonima cooperativa « Il risorgimento economico di Firenze » cost. nel 1907, R.S. 1264;

35. Società anonima cooperativa edificatrice di Porta Romana di Firenze, cost. nel 1905, D.T. 30 dicembre 1905, R.S. 1179;
36. Società anonima cooperativa edilizia « Monte Grappa » in Genova Teglio, cost. il 15 luglio 1931, D.T. 7 agosto 1931, R.S. 9810;
37. Società anonima cooperativa consorzio fra raccoglitori produttori e commercianti di latte e derivati di Rapallo (Genova), cost. nel 1935, D.T. 8 marzo 1935, R.S. 10672;
38. Società anonima cooperativa unione coop. agricola di consumo di Casella (Genova), costituita nel 1921, D.T. 12 maggio 1921, R.S. 6359.

(36)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 24 dicembre 1941-XX - N. 254

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,275
Id. 3,50 % (1902)	76,90
Id. 3 % lordo	52,575
Id. 5 % (1935)	95,30
Redimibile 3,50 % (1934)	75,125
Id. 5 % (1936)	96,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,675
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98 —
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,40
Id. Id. Id. 5 % - Id (1944)	97,60
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,55
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 29 dicembre 1941-XX - N. 255

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,45
Id. 3,50 % (1902)	77,175
Id. 3 % lordo	52,525
Id. 5 % (1935)	95,325
Redimibile 3,50 % (1934)	75,05
Id. 5 % (1936)	96,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,625
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,025
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,35
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,60
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze in data 28 dicembre 1941-XX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Viterbo, già conferito col precedente decreto Ministeriale 21 marzo 1928-VI, al notaio dott. Alessandro Signorelli, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

(78) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio precedente decreto n. 17278 del 31 dicembre 1939-XVIII con cui è stato bandito pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 nei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo e Cervia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice presso la Regia prefettura di Bologna, e la graduatoria delle candidate idonee dalla Commissione stessa formata;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII nei Comuni sopra indicati:

1) Silvagni Elsa . . . . voti 58,39
2) Ravaioli Maria . . . . » 56,70
3) Baldini Virginia . . . . » 50,82
4) Bedeschi Dera . . . . » 50,46
5) Tarlazzi Lucia . . . . » 50,13
6) Cortesi Luisa . . . . » 48,52
7) Tienghi Lea . . . . » 46,82
8) Gatta Assunta 44,16
9) Pagani Annunziata . . . . » 43,38
10) Taroni Emilia . . . . » 40,95
11) Bufferla Romilde . . . . » 39,65
12) Guerrini Sara . . . . » 35,32

Ravenna, addì 9 dicembre 1941-XX

Il prefetto: DE CESARE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII nei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo e Cervia;

Ritenuto che la concorrente Ravaioli Maria, che occupa il secondo posto nella graduatoria, nella domanda di concorso ha indicato soltanto la sede di Cervia, sede che è stata invece preferita da altra candidata che precede in graduatoria;

Che pertanto la Ravaioli Maria non ha diritto alla dichiarazione di vincitrice e subentra ad essa invece la concorrente Baldini Virginia seguita dalla Bedeschi Dera che occupano il terzo e il quarto posto della graduatoria;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 nei Comuni a fianco di ciascuna indicati:

1) Silvagni Elsa di Domenico - a Cervia, 1ª condotta, con sede nel capoluogo;

2) Baldini Virginia di Antonio - a Bagnacavallo, 3° reparto esterno;

3) Bedeschi Dera fu Giovanni - a Alfonsine, 3° reparto.

Ravenna, addì 9 dicembre 1941-XX

Il prefetto: DE CESARE

(4960)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visti i decreti prefettizi nn. 13593, 22318, 19462, 21449 e 19469 in data rispettivamente 19 aprile, 6 luglio, 6 giugno, 24 giugno, 6 giugno 1939-XVII, con i quali sono stati indetti i concorsi interni per titoli ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Brentonico, Cembra, Dro, Spor e Tassullo;

Vista la graduatoria delle concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale in data 6 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta dei Comuni appresso indicati:

Comune di Brentonico:
1. Malfatti Carlotta ved. Burli . . . con punti 7,75 su 50
2. Perenzoni Angela ved. Gottardi . . » 6,68 » 50
3. Marchiori Corinna in Zenatti . . » 6,62 » 50
4. Michelotti Vittoria in Manzana . » 6,43 » 50

Comune di Cembra:
1. Calovi Eugenia in Nardon . . . . con punti 6,90 su 50
2. Rosa Maria in Dallaporta . . . . » 6,53 » 50

Comune di Dro:
1. Toccoli Vittoria in Leardini . . . con punti 7,21 su 50
2. Lutterotti Maria in Angeli . . . . » 6,68 » 50
3. Angeli Leopolda ved. Brighenti . » 6,34 » 50

Comune di Spor:
1. Moresco Candida in Pozza . . . . con punti 7,09 su 50
2. Zeni Candida ved. Viola . . . . » 6,59 » 50

Comune di Tassullo:
1. Barbacovi Emma in Chilovi . . con punti 10,81 su 50
2. Sandrini Martina in Ioris . . . . » 7,09 » 50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quelli dei Comuni interessati.

Trento, addì 16 dicembre 1941-XX

Il prefetto: FOSCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate ai concorsi interni per titoli ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Brentonico, Cembra, Dro, Spor e Tassullo;

Visti l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 58 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici dei concorsi per titoli ai posti di ostetrica condotta nei seguenti Comuni, e quindi designate per la nomina le concorrenti appresso indicate:

Comune di Brentonico — 1ª condotta - Malfatti Carlotta ved. Burli; 2ª condotta - Perenzoni Angela ved. Gottardi;

Comune di Cembra — Calovi Eugenia in Nardon;

Comune di Dro — Toccoli Vittoria in Leardini;

Comune di Spor — Moresco Candida in Pozza;

Comune di Tassullo — Barbacovi Emma in Chilovi.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Trento, addì 16 dicembre 1941-XX

Il prefetto: FOSCHI

(5066)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.